

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

INDICE

Art. 1	Funzioni degli impianti sportivi	Pag. 2
Art. 2	Diritto di accesso	Pag. 2
Art. 3	Modalità d'uso	Pag. 2
Art. 4	Sorveglianza	Pag. 3
Art. 5	Utilizzo di singoli utenti	Pag. 3
Art. 6	Corretto utilizzo	Pag. 3
Art. 7	Concessioni in uso per manifestazioni aperta al pubblico	Pag. 4
Art. 8	Autorizzazioni all'uso per allenamenti, corsi, altre attività senza presenza di pubblico	Pag. 5
Art. 9	Utilizzo del comune e delle scuole	Pag. 5
Art. 10	Formazione del calendario e dell'orario di utilizzo degli impianti sportivi	Pag. 5
Art. 11	Tariffe	Pag. 6
Art. 12	Vigilanza comunale	Pag. 6
Art. 13	Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	Pag. 6

Art. 1

Funzioni degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono destinati ad attività sportive prevalentemente organizzate dal C.O.N.I., dalle federazioni e dagli enti di promozione sportiva.
2. Possono essere anche utilizzati, in via straordinaria, per manifestazioni culturali, ricreative e del tempo libero, compatibilmente con le esigenze prioritarie dell'impianto.
3. Tutte le funzioni inerenti alle attività di cui al comma precedente sono esercitate direttamente dal comune, ovvero mediante gestore individuato con apposito atto deliberativo. In ogni caso il Comune esercita la vigilanza sull'utilizzo dell'impianto e sull'osservanza del presente regolamento, anche con poteri ispettivi.

Art. 2

Diritto di accesso

1. E' consentito a tutti, singolarmente ovvero in forma aggregata od associata, l'accesso agli impianti sportivi della Città per svolgere od assistere alle attività di cui all'art. 1, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento ed il calendario fissato in sede gestionale.
2. Al fine di un disciplinato esercizio del diritto di accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) Amministrazione Comunale
 - b) Società, cooperative ed associazioni sportive affiliate a federazioni aderenti al C.O.N.I. ed enti e gruppi di promozione sportiva
 - c) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive
 - d) altre Associazioni o gruppi per lo svolgimento delle altre attività non sportive ammesse dal Regolamento e dalle convenzioni relative alle gestioni dei singoli complessi.
3. Le scuole, per particolari attività di educazione fisica che non possono svolgersi nelle palestre scolastiche, potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature che saranno pertanto a loro completa disposizione in base ad accordi da convenirsi fra autorità scolastiche, Amministrazione comunale ed ente gestore
4. Altre richieste, comprese in generale quelle di utenza non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze sopra richiamate e con precedenza per quelle locali.

Art. 3

Modalità d'uso

1. L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato in sede gestionale. Di norma è escluso il periodo notturno dalle ore 23.30 alle 8.00.
2. Per orario di utilizzo dell'area di attività si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita. Gli utenti potranno accedere ai locali spogliatoi non prima di 30 minuti dall'inizio attività e dovranno lasciarli liberi entro 30 minuti dalla fine dell'attività stessa. Eventuali deroghe saranno rilasciate, in base ai regolamenti vigenti delle Federazioni sportive per lo svolgimento di partite, solo se formalmente richieste.
3. Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.
4. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature, ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale.

5. Ogni utente, con l'utilizzo della attrezzatura dell'impianto sportivo, si obbliga a segnalare, anche per iscritto, al Comune e/o al gestore eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativi è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possano incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti.
6. Chiunque provochi un danno al complesso sportivo, ai suoi impianti ed attrezzature è obbligato al risarcimento del danno. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.
7. Ai sensi della legislazione vigente, in tutti i locali degli impianti sportivi è vietato fumare.

Art. 4

Sorveglianza

1. A tutti i locali degli impianti sportivi hanno accesso per funzioni di vigilanza il personale preposto dal gestore, il custode, il personale comunale incaricato e tutte le forze di Polizia.
2. Il personale preposto dal gestore, secondo le disposizioni ricevute e sotto la responsabilità del gestore, in particolare:
 - Vigila sull'intero complesso sportivo , sulla conduzione, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;
 - Segnala, anche al Comune, tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati agli impianti durante l'uso;
 - Fa osservare agli utenti le norme del presente regolamento, nonché quelle di educazione civica e sportiva.
3. Nel caso in cui si dovessero verificare situazioni, anche lievi, di pericolo per l'ordine pubblico, ovvero furti, tentativi di furto o scasso, atti di vandalismo, ecc. il personale di cui al comma precedente ha l'obbligo di segnalazione e di denuncia immediata alle forze di Polizia.

Art. 5

Utilizzo da parte di singoli utenti

1. La gestione degli impianti sportivi deve prevedere, secondo accordi con il comune stabiliti in sede convenzionale, nell'ambito del calendario annuale delle attività, un orario riservato per le attività motorie e sportive di singoli o gruppi occasionali di utenti, dietro pagamento delle tariffe previste, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto sportivo.
2. L'ammissione all'utilizzo degli impianti ed attrezzature avviene secondo l'ordine di presentazione della domanda al gestore fino ad esaurimento delle possibilità nell'ambito dell'orario riservato a questo tipo di attività.

Art. 6

Corretto utilizzo

1. L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per la loro buona conservazione.
2. Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito, né a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un dirigente responsabile.

3. Durante gli allenamenti qualora venga richiesto da una squadra utente, il gestore può disporre che le porte di accesso all'area di gioco rimangano chiuse al pubblico. In ogni caso la vigilanza di cui all'articolo precedente non può venire meno.
4. I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e delle attività sportive. Il gestore è tenuto ad accertarsi in proposito.

Art. 7

Concessioni in uso per manifestazioni aperte al pubblico

- 1 Ad esclusione dell'Amministrazione Comunale e del gestore, i cui reciproci rapporti sono disciplinati in sede convenzionale, i soggetti di cui all'art. 2, 2° comma, che intendono utilizzare un complesso sportivo, una sua parte, per le attività di cui all'art. 1 aperte al pubblico:
- a) sono tenuti a presentare, normalmente un mese prima della manifestazione, domanda scritta al Comune ed al gestore. Per i campionati le società interessate prenoteranno l'uso dell'impianto entro il 15 giugno; il prospetto di massima del calendario dovrà essere presentato almeno venti giorni prima dell'inizio delle attività, salvi i casi di comprovata impossibilità. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle norme sul pagamento delle tariffe;
 - b) dopo aver ottenuto l'autorizzazione e l'inserimento in calendario, l'utente deve espletare tutte le pratiche amministrative inerenti e deve assumersi l'impegno di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia;
 - c) il mancato pagamento delle tariffe comporta la non ammissione all'utilizzo dell'impianto per le attività di allenamento; qualora non venissero regolarizzati i pagamenti entro l'inizio del successivo anno sportivo, il concedente escluderà l'insolvente da ogni ulteriore autorizzazione per qualsiasi impianto richiesto
 - d) richieste di riprese televisive e/o radiofoniche di una manifestazione devono essere presentate al gestore che cura ogni rapporto e se ne assume ogni responsabilità;
 - e) la durata della manifestazione a pagamento è determinata dalla validità del biglietto venduto, nel senso che i corrispettivi sono dovuti per ogni singola manifestazione;
 - f) per la manifestazione aperta al pubblico il gestore deve provvedere:
 - all'esposizione di appositi cartelli informativi tanto agli ingressi quanto alla biglietteria da parte del personale addetto alle casse e servizi vari, forniti dall'organizzatore della manifestazione.
 - alla sorveglianza dei servizi igienici;
 - all'aggiunta di eventuali altoparlanti oltre a quelli esistenti;
 - a tutte le attrezzature supplementari delle singole manifestazioni;
 - ai consumi di energia elettrica, acqua e metano per quelle manifestazioni il cui carattere esige consumi maggiori del normale od impianti particolari;
 Le società richiedenti devono provvedere:
 - al servizio di biglietteria e controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori;
 - all'eventuale servizio medico per atleti e pubblico.
 Di tutti questi adempimenti, nei confronti del Comune, risponde il gestore, comunque siano disciplinati i rapporti tra questi ed il richiedente la manifestazione;
 - g) Tutto ciò che viene installato provvisoriamente nel complesso sportivo non deve essere fissato a muri, soffitti, pareti, ecc. e deve essere sgombrato nei termini concordati preventivamente appena finita la manifestazione, in caso contrario eventuali danni riscontrati verranno posti a carico del gestore.

- h) Per qualsiasi danno arrecato, anche dal pubblico o dalla squadra ospite, alle attrezzature ed agli impianti durante la manifestazione, gli allenamenti e le altre attività organizzate, l'onere relativo al ripristino od alla sostituzione è a carico del gestore come pur eventuali danni a persone o cose di terzi, salvo il suo diritto di rivalsa sul danneggiatore;
- i) Il personale del Comune addetto al controllo potrà accedere liberamente agli impianti in qualsiasi momento;
- j) Qualora la società richiedente sia impossibilitata, per motivi diversi, ad utilizzare l'impianto deve darne tempestivamente comunicazione al gestore; se il preavviso è dato almeno 24 ore prima, in forma scritta, non si è tenuti al pagamento della tariffa.

Art. 8

Autorizzazioni all'uso per allenamenti, corsi, altre attività senza presenza di pubblico

1. Chi intende ottenere l'uso di un impianto sportivo in maniera continuativa per allenamenti, corsi, o altre attività non aperte al pubblico deve presentare richiesta scritta all'Amministrazione Comunale entro il 15 giugno di ciascun anno, con l'indicazione dettagliata delle squadre e dell'orario di utilizzo da parte di ciascuna di esse. Potrà essere indicato un impianto alternativo a quello richiesto, in caso di indisponibilità di quest'ultimo.
2. Per l'utilizzo occasionale delle palestre e degli impianti ed attrezzature sportive i soggetti di cui all'art. 2 debbono inoltrare richiesta di prenotazione al gestore.
3. Restano confermate per quanto applicabili le norme di cui all'articolo precedente.

Art. 9

Utilizzo da parte del comune e delle scuole

1. Il Comune ha facoltà di utilizzare gratuitamente per proprie attività o manifestazioni gli impianti sportivi.
2. In sede convenzionale sarà disciplinato l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi da parte delle scuole pubbliche moncalierese.

Art. 10

Formazione del calendario e dell'orario di utilizzo degli impianti sportivi

1. Il calendario e l'orario delle attività relative a ciascun impianto sportivo viene disposto dal Comune e viene comunicato al concessionario prima della sua entrata in vigore.
2. Nel corso della gestione sono ammissibili modificazioni che non alterino sostanzialmente gli orari riferibili alle varie categorie di utenti, approvate con determinazione dirigenziale.
3. In caso di concomitanza tra gli orari dei campionati di diverse discipline sportive e diverse categorie verrà data la priorità agli incontri relativi ai campionati delle categorie superiori.
4. La priorità della scelta delle fasce orarie e del monte ore assegnato per gli allenamenti è riconosciuta secondo l'ordine di partecipazione ai campionati nelle categorie superiori.
5. Qualora si verificassero altre concomitanze fra le varie richieste, si provvederà a risolvere le precedenza secondo i criteri stabiliti all'art. 2 del presente regolamento e dalla data di presentazione della domanda.
6. Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo potranno essere temporaneamente sospese per l'inserimento di manifestazioni di particolare importanza sportiva e culturale, provvedendo a ricercare soluzioni alternative in accordo con le società interessate.

Art. 11

Tariffe

1. L'utilizzo degli impianti sportivi è soggetto al pagamento di tariffe da stabilire secondo le modalità previste in sede convenzionale di gestione.
2. Le tariffe, decise con atto deliberativo della Giunta Comunale per ciascun impianto sportivo, sono determinate:
 - Tenendo conto della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutta la popolazione;
 - Tenendo conto della tipologia dell'impianto, dall'attività o della manifestazione che verranno svolte nello specifico complesso.
3. La prima determinazione delle tariffe avverrà sulla scorta di un approfondito studio delle necessità finanziarie del Comune, rapportate alle spese gestionali.
4. Le tariffe dovranno risultare chiaramente riportate in allegato alla convenzione per la gestione dell'impianto, occorre in tal caso la dichiarazione esplicita di accettazione da parte del gestore.
5. Le tariffe sono aggiornate entro il 30 giugno di ogni anno secondo gli ultimi indici I.S.T.A.T., con arrotondamento per eccesso o per difetto alle lire mille ed hanno validità per l'anno sportivo successivo. Nel corso della gestione annuale le tariffe potranno essere aggiornate in aumento di comune accordo tra Comune e gestore in presenza di particolari e disagiati situazioni finanziarie.
6. Il pagamento delle tariffe dovrà essere effettuato anticipatamente al gestore all'inizio di ogni mese per quanto riguarda l'uso continuativo e prima di ogni utilizzo per attività a carattere non continuativo.

Art. 12

Vigilanza comunale

1. Il Comune, con propri incaricati vigila sull'osservanza del presente regolamento con ampi poteri ispettivi.
2. Il potere ispettivo di cui al precedente comma viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento nei locali, agli impianti ed alle scritture contabili del gestore.
3. Nell'ambito del potere ispettivo il personale comunale può chiedere informazioni circa il funzionamento ed il gradimento dei servizi del gestore, al personale di questi, agli utenti del complesso sportivo e degli impianti, agli atleti ed al pubblico in generale.
4. Il Comune può svolgere indagini anche nella forma dei questionari.

Art. 13

Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

1. Nei complessi sportivi in occasione di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal presente regolamento, nei luoghi aperti al pubblico, si applica il regolamento di Polizia urbana, compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto.
2. Per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà provvede il corpo di Polizia Municipale ed in via più generale le forze di Polizia dello stato.
3. A tali fini gli organi di cui al primo comma hanno diritto di accesso alle strutture ed ai locali in ogni tempo.

**Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 05.05.2006
(Variazioni alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 72/96).
Entrato in vigore il 18/08 /2006 dopo la ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15
gg.**